

LG/000906 Roma, 25 febbraio 2005

AGLI ASSOCIATI

Contratti bancari (pos. 1195-II)
Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente
Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali

Cod.Attività ABI: LG5000

Si fa seguito alla lettera-circolare Prot. LG/FI/005929 del 20 dicembre 2004, con la quale si è dato conto degli esiti delle istruttorie compiute dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento n. 13697 del 28 ottobre 2004) e dalla Banca d'Italia (provvedimento n. 53 del 12 novembre 2004) sulla modulistica relativa alle Disposizioni comuni sui servizi di investimento e sulle Condizioni generali per l'utilizzo di carta di credito.


In tale lettera-circolare è stato, tra l'altro, segnalato (cfr. pag. 5) che alla luce del mutato orientamento assunto, rispetto al passato, dalle citate Autorità, l'ABI ha ritenuto di dover eliminare anche dagli schemi in precedenza elaborati – riguardanti le Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente ed il Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico (cfr. circolare ABI Serie Legale n. 37 del 2 novembre 2001) – le clausole concernenti la modifica delle condizioni economiche e la corresponsione degli oneri fiscali.

In relazione a ciò, si allegano alla presente, così come modificati, gli schemi contrattuali in oggetto, che sostituiscono integralmente quelli diffusi con la citata circolare ABI Serie Legale n. 37 del 2 novembre 2001, che si intendono quindi superati.

Si rammenta comunque che detti schemi costituiscono pur sempre una mera traccia, priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione, di cui ciascun intermediario potrà valersi o meno ed ai quali potrà apportare tutte le modifiche ritenute opportune.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Zadra)



Allegati

AS

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Spett.le... (banca)

Con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro con Voi costituiti, prendo/prendiamo atto, con la presente, che gli stessi sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle seguenti condizioni generali, nonché dagli usi¹ contemplati dagli artt. 1,8,9 delle preleggi.

Art. 1

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.².

Art. 2

Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'*Ombudsman* bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è allegato alle presenti condizioni generali.

¹ Nel riferimento agli usi applicabili al rapporto va tenuto presente l'art. 117, comma 6, Testo unico delle leggi bancarie e creditizie, che ritiene nulle soltanto quelle "clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

² Art. 1176, cod. civ.:

"Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Art. 3

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ.³, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ.⁴, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ.⁵, l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Art. 4

Invio di corrispondenza alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

³ Art. 1856, cod. civ.:

"La banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente".

⁴ Art. 1717, cod. civ.:

"Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".

⁵ Art. 1373, cod. civ.:

"Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

E' salvo in ogni caso il patto contrario".

Art. 5

Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6

Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7

Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8

Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e⁶; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

⁶ La clausola va integrata prevedendo il termine trascorso il quale divengono opponibili alla banca le revoche, le modifiche e le rinunce comunicate alla banca medesima.

3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ.⁷, anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10

Diritto di garanzia

1. La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il

⁷ Art. 1726, cod. civ.:

"Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa".

cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a ... volte il predetto credito.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ.⁸ la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso.

Art. 12 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca, il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare - in deroga

⁸ Art. 1186, cod. civ.:

"Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".

all'art. 1193, comma 2°, cod. civ.⁹ - i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13
Determinazione e modifica delle condizioni¹⁰

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il cliente sono indicate nei moduli allegati e riferiti ai rispettivi rapporti.

Art. 14
Legge applicabile

1. I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

⁹ Art. 1193, cod. civ.:

"Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

¹⁰ La banca che si riserva la facoltà di modificare unilateralmente nei contratti di durata le condizioni economiche del rapporto deve tenere conto, per la relativa disciplina, delle previsioni del codice civile in materia di contratti con i consumatori.

SEZIONE I

CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1

Convenzione di assegno

1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni ¹¹.

2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.

4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate in appresso sotto la Sezione III ("BANCOMAT/PAGOBANCOMAT - Modalità d'uso della Carta"), la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

¹¹ Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):

"All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.

Il richiedente che dichiara il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".

Art. 2

Addebito in conto di assegni o cambiali

1. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni¹² e dell'art. 8 della legge cambiaria¹³.

Art. 3

Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 4

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel modulo allegato. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).

2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.

3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.¹⁴, nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

¹² Art. 11, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736:

"Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale".

¹³ Art. 8, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669:

"Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale".

¹⁴ Art. 1829, cod. civ.:

"Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola <salvo incasso>. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la

4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del cliente - nell'ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

Art. 5

Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 6

Versamento in conto di assegni sull'estero

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore".

Art. 7

Movimentazioni del conto

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine la banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 8

Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera

1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in lire - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato ¹⁵ dalla banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

2. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all'art. 1279 cod. civ.¹⁶ sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.

¹⁵ Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. “cartello dei cambi” adottato in conformità delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

¹⁶ Art. 1279, cod. civ.:

“La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta”.

Art. 9¹⁷**Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese**

1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta pattuita.
4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione II (“Affidamenti in conto corrente”), ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Art. 10**Conto non movimentato**

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro. 258,22, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 11**Approvazione dell’estratto conto**

1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.¹⁸.

¹⁷ Art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000:

“Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Art. 6, delibera CICR 9 febbraio 2000:

“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

¹⁸ Art. 1713, cod. civ.:

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente.

3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi¹⁹, l'operato della banca si intenderà approvato²⁰.

Art. 12

Compensazione e pagamento di assegni

1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, delle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave".

¹⁹ La clausola va integrata prevedendo il termine trascorso il quale si ritiene approvato l'operato della banca.

²⁰ Tale previsione si fonda sull'art. 1712 cod. civ. per cui: "Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato".

Art. 13 Recesso

1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di ... giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386²¹ e successive integrazioni e/o modificazioni.

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

²¹ Art. 9 legge n. 386/1990: "In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.

L'iscrizione è effettuata:

- a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
- b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.

L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista".

SEZIONE II

AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Art. 1

Apertura di credito

1. Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
2. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un'espressa richiesta della banca.

Art. 2

Maturazione degli interessi

1. Gli interessi dovuti dal cliente alla banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della Sezione I (Conto corrente bancario).

Art. 3

Recesso

1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a ... giorn..
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di ... giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di giorni.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

Art. 4

Recesso, compensazione e pagamento di assegni

1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente.
3. Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione I ("Conto corrente bancario") si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Art. 5

Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.
2. Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.
3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

SEZIONE III

BANCOMAT/PAGOBANCOMAT (MODALITÀ D'USO DELLA CARTA)

Art. 1

Oggetto

1. L'uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBancomat, di seguito denominata Carta, e del "Codice Personale Segreto", di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni A e B.
2. L'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel modulo allegato ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la banca la modifica dei limiti di importo previsti nel richiamato modulo.
3. I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare e tramite avvisi esposti nei locali della banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno..... giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime.
4. I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati dalla banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza.

Art. 2

Rilascio della Carta

1. La Carta resta di proprietà della banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al cliente in un plico sigillato. La banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
3. La banca consegna al cliente personalmente la Carta ed il relativo P.I.N. all'atto della sottoscrizione del presente contratto. Dietro richiesta scritta del cliente, ed a rischio del medesimo, la banca può provvedere alla spedizione della Carta e del P.I.N. in plichi separati.
4. La banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza.

Art. 3 **Poteri di rappresentanza**

1. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
2. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del presente contratto.
3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, la banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.
4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla banca dal

Art. 4 **Custodia della Carta e del P.I.N.**

1. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del P.I.N.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite di lire per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - fino al momento in cui risulti opponibile alla banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi dell'art. 5, comma 5²².

²² In tema di obblighi e responsabilità del titolare di strumenti di pagamento elettronici, si riporta di seguito il testo degli artt. 5 e 6 della Raccomandazione della Commissione UE del 30 luglio 1997, n. 97/489/CE:

“Art. 5) - Obbligazioni del titolare

Il Titolare ha gli obblighi seguenti:

- a) impiega lo strumento di pagamento elettronico in conformità delle condizioni che disciplinano l'emissione e l'uso di tale strumento; in particolare, prende tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo strumento e gli elementi (come il numero di identificazione personale o un altro codice) che ne consentono l'impiego;
- b) notifica all'emittente o all'ente precisato da quest'ultimo, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, quanto segue:
 - la perdita o il furto dello strumento di pagamento elettronico o degli elementi che ne consentono l'impiego;
 - la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata;
 - un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente;
- c) non trascrive il proprio codice di identificazione personale od ogni altro codice in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di pagamento elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale strumento;
- d) ad eccezione degli ordini per i quali l'ammontare dell'operazione non era noto al momento del conferimento, non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.

Art. 6 - Responsabilità del titolare

1. Fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore ai 150 ECU. Detto

3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla banca nello stato in cui si trova.

Art. 5

Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.

1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel modulo allegato e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo; inoltre, il cliente è tenuto anche a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla propria banca secondo quanto previsto nel modulo allegato, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.

3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la banca provvede al blocco della Carta.

5. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca dal

Art. 6

Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat

1. La banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'art. 1, comma 3, negli orari indicati nelle Sottosezioni.
2. La banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.

massimale non si applica ove il titolare abbia agito con colpa grave, in violazione dell'art. 5, lett. a), b) e c), oppure in maniera fraudolenta.

2. Salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta, il titolare non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto dello strumento elettronico di pagamento, dopo aver eseguito la notificazione, in conformità dell'art. 5, lett. b).
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la presentazione o l'identificazione elettronica dello strumento esclude la responsabilità del titolare. Il solo impiego di un codice riservato o di altra analoga prova d'identità esclude altresì la responsabilità del titolare".

Art. 7
Addebito in conto

1. L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4 della Sottosezione B – Servizio PagoBancomat, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione.

Art. 8
Recesso della banca

1. La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno giorni, dandone comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 4, cod. civ., la banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Art. 9
Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta

1. Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Il cliente inoltre è tenuto a restituire alla banca la Carta e detto materiale:
 - in caso di richiesta da parte della banca, entro il termine da questa indicato;
 - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;
 - in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2;
 - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la banca dovrà procedere al blocco della Carta.
5. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

Sottosezione A
Servizio Bancomat/ATM

1. Il Servizio Bancomat/ATM consente al cliente di prelevare denaro contante - entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel modulo allegato - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat.
2. La banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
3. In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto nel modulo allegato o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua banca secondo quanto indicato nel modulo medesimo.
4. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Sottosezione B
Servizio PagoBancomat

1. Il Servizio PagoBancomat consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel modulo allegato - a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio PagoBancomat. Il Servizio consente altresì al cliente di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N., secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate (ad esempio, per ricarica cellulari GSM).
2. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati.
3. In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. I pagamenti disposti tramite le suddette apparecchiature diverse dai Terminali POS risulteranno dall'apparecchiatura stessa in forma elettronica.

SEZIONE IV

SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI

Art. 1

Oggetto e limiti del servizio

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

2. La banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente"; sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

3. Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

4. La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 2

Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

1. La banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Art. 3

Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente

1. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

2. Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 4

Ordini di proroga di scadenza effetti

1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 5

Pagamento mediante assegni

1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 6

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 4.

2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 della Sezione I (Conto corrente bancario), il cliente è tenuto a rimborsare la banca, entro il termine di giorni dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

SEZIONE V

SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 1

Oggetto del contratto

1. La banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

Art. 2

Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 3

Svolgimento del servizio

1. La banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente stesso.

3. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il cliente è tenuto a dare alla banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla banca entro giorni dalla data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.

Art. 4 **Obbligazioni del cliente**

1. Le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 5 **Vendita dei titoli in caso di inadempimento del cliente**

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di giorni decorrente da

2. Se il cliente rimane in mora, la banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ.²³, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla banca stessa.

3. Prima di realizzare i titoli, la banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di giorni.

4. La banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

5. Se la banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

²³ Art. 2761, commi 3 e 4, cod. civ.:

“I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2756”.

Art. 2756, commi 2 e 3, cod. civ.:

“Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritto sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”.

Art. 6

Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla banca almeno giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 11, 12 e 13, la banca provvederà alla loro restituzione al cliente²⁴.

Art. 7

Recesso

1. Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno giorni, da darsi mediante comunicazione scritta.

Art. 8

Invio dell'estratto titoli

1. La banca invia almeno una volta l'anno al cliente una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

Art. 9

Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

1. In deroga all'art. 9 delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente", quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata²⁵.

Art. 10

Trasferimento del deposito di titoli cartacei

1. La banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al cliente.

²⁴ La clausola va integrata prevedendo il termine entro il quale vengono restituiti al depositante i titoli subdepositati, tenendo conto della necessità di ricevere i titoli medesimi dagli organismi subdepositari.

²⁵ La clausola va integrata stabilendo i termini entro i quali diviene opponibile alla banca la comunicazione effettuata dal cointestatario.

Art. 11

Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata

1. La banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e ss.²⁶ Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
2. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata²⁷.

Art. 12

Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti

1. La banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la banca rimane responsabile nei confronti del cliente a norma del presente contratto.

Art. 13

Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero

1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 - da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.

.... (il cliente) ...

²⁶ Art. 85, comma 2, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari):

“La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, avente ad oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione deve essere approvata per iscritto. (...)”.

²⁷ A richiesta del cliente sarà rilasciata copia di detto regolamento.

Nel dichiarare che un esemplare delle presenti condizioni mi/ci è stato da Voi consegnato, approvo/approviamo specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. - le seguenti clausole:

Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente

Art. 8, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza)
 Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie)
 Art. 11 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatori).

- Sezione I - Conto corrente bancario

Art. 2 (addebito in conto di assegni e cambiali)
 Art. 8, comma 2 (non apposizione della clausola effettivo)
 Art. 9, commi 1 e 2 (capitalizzazione degli interessi)
 Art. 11, comma 4 (approvazione dell'estratto conto)
 Art. 12, commi 2, 3 e 4 (compensazione e pagamento di assegni)
 Art. 13 (recesso).

- Sezione II - Affidamenti in conto corrente

Art. 3 (recesso)
 Art. 4 (recesso, compensazione e pagamento di assegni).

- Sezione III - Bancomat/PagoBancomat (Modalità d'uso della Carta)

Art. 3, comma 4 (revoca o perdita dei poteri di rappresentanza)
 Art. 5, comma 5 (opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione)
 Art. 6, comma 2 (facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi)
 Art. 8 (facoltà di recesso della banca o di temporaneo divieto di utilizzo della Carta).

- Sezione IV - Servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni

Art. 2 (non invio degli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni).

- *Sezione V – Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari*

- Art. 5 (vendita dei titoli in caso di inadempimento del cliente)
Art. 7 (recesso)
Art. 9 (cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito)
Art. 11 (subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata)
Art. 12 (subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti)
Art. 13 (subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero)

..... (il cliente)

..... (data)

In carta libera ai sensi del D.P.R. n. 601/1973.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FONDIARIO STIPULATO IN ATTO UNICO

Repubblica Italiana

L'annoil giorno
in
innanzi a me dottor iscritto nel ruolo.....
si sono costituiti:
per la Bancacon sede in
.....Via/P.zza n., iscritta al
Registro delle Imprese di al n.;
..... capitale sociale euro
avente codice fiscale, che nel
corso di questo atto verrà chiamata «Banca» il/i Signor
.....
nella sua/loro qualità di
e didella Filiale di
..... Agenzia
della Banca autorizzato in forza di
.....

(PER PERSONE FISICHE FINANZIATE)

L. Sig. nato ail
e residente a (condizione), codice fiscale

[«coniugato/a, in regime di separazione dei beni»/; coniugato/a, in regime di comunione dei beni»;
«celibe»/«nubile»] (di seguito anche brevemente denominata «Parte finanziata») ¹

¹ In caso di ipoteca su cespiti oggetto di comunione tra coniugi è necessaria la costituzione anche dell'altro coniuge; in tal caso proseguire la costituzione delle parti con:

Sig. nato a il
e residente a C.F.

[coniugato/a, in regime di comunione dei beni (di seguito anche brevemente denominato «Garante»)].

(PER SOCIETÀ FINANZIATE)

I... Sig. nato a il e residente(condizione) che dichiar
 di intervenire nella sua/loro qualità di della Società
 con sede in Via
 con capitale sociale di euro – versato – codice
 fiscale (di seguito anche brevemente denominata «Parte finanziata»), iscritta nel
 Registro delle Imprese di al n. in legale
 rappresentanza della Società stessa

(IN CASO DI DATORE D'IPOTECA O GARANTE, COMPAIGNO) ²

i quali componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, che, con il mio consenso,
 rinunciano concordemente all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

– che la Banca, esaminata la domanda presentata dalla Parte finanziata e la relativa documentazione esibita, visti gli artt. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato T.U. ³ ha deliberato di accordare alla stessa un mutuo di euro (.....) sotto l'osservanza dei patti in appresso specificati;

– che la Parte finanziata riveste/non riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 25 della legge del 6 febbraio 1996, n. 52 ⁴;

² Sig. nato a il
 e residente a, codice fiscale
 [coniugato/a, in regime di comunione dei beni (di seguito anche brevemente denominato «Garante»)].

³ Inserire eventuali riferimenti a normativa specifica, proseguendo con: «nonché la legge ... n. .. e successive modificazioni ed integrazioni».

⁴ In caso di mutui concessi a consumatori e per importi non superiori a euro 30.987,41 (ovvero per importi rientranti nei limiti fissati dal CICR in attuazione di quanto previsto dall'art. 121, secondo comma, T.U.) proseguire la frase con: «e che, intendendo la Parte finanziata destinare le somme ad una finalità di cui all'art. 121, quarto comma, lett. e) T.U., prende atto che non si applica al presente contratto la normativa di cui al Titolo VI, Capo II, del citato T.U.»

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo *ex art. 38 T.U.*^{5 6} alla Parte finanziata, che accetta, la somma di euro(.....) all'interesse determinato ai sensi del successivo art. 5, ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge, dal presente contratto e dal capitolato di patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera «.....» e che la Parte finanziata dichiara di conoscere per averne ricevuto in precedenza copia e di accettarne tutte le condizioni.
2. La Parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto.

ART. 2 – DEPOSITO CAUZIONALE⁷

1. La Banca e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati.
2. In particolare, la Parte finanziata si obbliga a fornire alla Banca, entro il termine di da oggi la prova:
 - a) che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali;
 - b) che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia corrisponde a quella dichiarata nel presente contratto;
 - c) che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal capitolato;
 - d) che la Parte finanziata ed il Garante⁸ è/sono regolarmente intervenuti.... in contratto e è/sono nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella di pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a);
 - e) che sono state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le garanzie ed avverate tutte le condizioni a suo tempo indicate dalla Banca nella lettera di comunicazione di concedibilità del mutuo o anche con lettere successive.

⁵ Qualora si intenda esplicitare in contratto lo scopo del finanziamento la frase può continuare con la previsione: «allo scopo di».

⁶ Art. 38 T.U.: «1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. 2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi di cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».

⁷ Nel caso in cui si intenda costituire in pegno la somma mutuata (anzichè prevedere l'ipotesi del deposito cauzionale) modificare l'art. 2, comma 1, secondo il seguente tenore: «La Parte finanziata costituisce in pegno irregolare *ex art. 1851 cod. civ.* a favore della Banca stessa l'intera somma mutuata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati».

⁸ Depennare «e il Garante» in assenza di terzo Garante.

3. La Parte finanziata prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo⁹.

ART. 3 – SVINCOLO DEL DEPOSITO

1. Lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale¹⁰ potrà avvenire dopo l'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 2, commi 1 e 2, fermo peraltro il disposto di cui all'ultimo comma del medesimo articolo.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI RIMBORSO

1. La Parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni mediante il pagamento di n. rate..... di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato nel successivo art. 5, scadenti alle datedi ogni anno, dell'importo unitario di euro come da piano d'ammortamento che si allega a questo atto sotto la lettera «.....» per farne parte integrante e sostanziale.
2. Peraltro, prima dell'inizio dell'ammortamento, la Parte finanziata farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato nel successivo art. 5 con inizio dalla data dello svincolo del deposito di cui al precedente art. 3 e con scadenza alla prima rata in maturazione tra quelle indicate al primo comma del presente articolo, mentre ad ogni scadenza ulteriore, senza soluzione di continuità, fino alla completa estinzione del capitale erogato, avrà luogo il pagamento delle rate di ammortamento di cui al primo comma del presente articolo.

⁹ Nel caso in cui nell'art. 2, primo comma, sia prevista la costituzione in pegno della somma finanziata, anziché l'ipotesi del deposito cauzionale, modificare questo comma con la seguente frase: «La Parte finanziata prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare le somme costituite in pegno per l'estinzione del mutuo».

¹⁰ Nel caso di costituzione in pegno delle somme finanziate ai termini del precedente art. 2, sostituire alle parole «costituite in deposito cauzionale» le parole «costituite in pegno».

ART. 5 – INTERESSI

1. Il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, è fissato nella misura del% nominale annuo (..... per cento) [percentuale riferita alla cadenza prescelta] pagabile in via posticipata, con conteggio giorni¹¹.
2. Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari apunti in più del¹², con conteggio giorni
3. L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della Parte finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica¹³.

ART. 6 – IPOTECA

1. A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dall'allegato capitolato, la Parte finanziata¹⁴ concede a favore della Banca, che accetta, ipoteca da iscriversi presso la Conservatoria competente sopra l'immobile descritto in calce al presente atto.
2. La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di euro (.....) la quale comprende e garantisce: l'importo del capitale mutuato; gli interessi, anche di preammortamento, come determinati nella misura prevista dall'art. 5¹⁵; l'ammontare di tutte le rate che rimasero insolte; gli interessi di mora nella misura stabilita dal precedente art. 5; quanto dovuto alla Banca, per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell'art. 2855 cod. civ.) nonché le spese stragiudiziali; i rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata e quant'altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di mutuo¹⁶.

¹¹ In caso di tassi indicizzati, la clausola in parola va sostituita dalla seguente formulazione: "Il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento è stabilito nella misura del (indicare il parametro preso a riferimento) pagabile in via posticipata, con conteggio giorni"

¹² In caso di tassi indicizzati inserire la seguente frase: «con intesa che il tasso di mora non potrà mai essere inferiore al tasso dell'operazione maggiorato di punti percentuali».

¹³ Art. 3, comma 1, Delibera CICR del 9 febbraio 2000 in tema di modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria: "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

¹⁴ Aggiungere o sostituire con «il terzo datore di ipoteca».

¹⁵ Nel caso in cui la Banca si avvalga della possibilità di variare in senso sfavorevole alla Parte finanziata il tasso di interesse il comma in oggetto va modificato secondo quanto indicato nella nota 25.

¹⁶ Qualora il tasso d'interesse inerente il finanziamento sia fissato in base a clausole di indicizzazione, inserire la seguente clausola:

«La somma iscritta si intende aumentata di diritto, a norma dell'art. 39, terzo comma, del citato T.U. sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di clausole d'indicizzazione».

3. La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria ¹⁷.

ART. 7 – CONDIZIONI E SPESE

1. Ai sensi e per gli effetti del titolo VI, capo I del T.U. (artt. 115 e seguenti) si allegano al presente atto sotto l... letter..... <...> l... tabell... dall... qual... risultano le tariffe relative a tutti gli oneri e condizioni di natura economica imputabili alla Parte finanziata in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata di finanziamento.
2. In caso di anticipata estinzione del finanziamento richiesta dalla Parte finanziata, quest'ultima corrisponde alla Banca unicamente il compenso di, ai sensi dell'art. 40, primo comma, T.U. ¹⁸, secondo la formula esemplificativa indicata nel. tabell. di cui al comma 1 ^{19 20}.
3. Per gli onorari e i diritti notarili si applica l'art. 39, settimo comma, T.U. ²¹.

ART. 8 – MODIFICHE AL CONTRATTO ²²

ART. 9 – DECADENZA

¹⁷ In caso di gravami meramente figurativi continuare la previsione del comma inserendo le seguenti parole: «ad eccezione dei gravami di seguito descritti:».

¹⁸ Art. 40, comma 1, T.U. (come modificato dall'art. 6, comma 1, Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342) per cui: «I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla Banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni».

¹⁹ Punto 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in tema di credito fondiario: «I contratti riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andrà preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni».

²⁰ Punto 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 in tema di credito fondiario: «Nelle comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto e, comunque, almeno una volta all'anno, andrà indicato il compenso onnicomprensivo che i debitori sarebbero tenuti a corrispondere per estinguere anticipatamente il finanziamento alla data cui si riferisce la comunicazione».

²¹ Art. 39, comma 7, T.U.: «Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

²² La banca che si riserva la facoltà di modificare unilateralmente nei contratti di durata le condizioni economiche del rapporto deve tenere conto, per la relativa disciplina, delle previsioni del codice civile in materia di contratti con i consumatori.

1. Fermi restando i casi di risoluzione previsti dall'art. 10 del capitolato di patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera «.....», il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186²³ cod. civ. – ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della Parte finanziata – costituisce decadenza dal beneficio del termine.

ART. 10 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO

1. Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le Parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 cod. civ. e dell'art. 30 cod. proc. civ.:

– quanto alla Banca, presso, anche agli effetti dell'iscrizione ipotecaria ex art. 39, primo comma, T.U.²⁴;

– quanto alla Parte finanziata, presso il domicilio dichiarato in atto o successivamente comunicato con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax alla Banca²⁵.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'IPOTECA

.....²⁶

²³ Art. 1186 cod. civ.: "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".

²⁴ Art. 39, comma 1, T.U.: "Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede".

²⁵ In caso di terzo/i Garante/i, aggiungere: «e al/ai Garant.».

²⁶ Dopo la descrizione dell'immobile, inserire eventualmente «A migliore identificazione dell'immobile/degli immobili oggetto dell'ipoteca, si allega/allegano al presente atto sotto la lettera/le lettere tipo
 tipi planimetrici,
 ove il cespite/cespiti descritto/descritti sono graficamente rappresentati
 (perimetrat..... con colore)».

CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – DEFINIZIONI

Nel presente capitolato:

- ⇒ il termine «finanziamento» viene utilizzato per identificare l'operazione creditizia posta in essere con il contratto al quale il medesimo capitolato viene allegato;
- ⇒ il termine «Parte finanziata» viene utilizzato per identificare il soggetto beneficiario del finanziamento;
- ⇒ il termine «Garante» viene utilizzato per identificare il prestatore di garanzie reali sia esso la Parte finanziata e/o terzi, nonché il terzo prestatore di garanzie personali.

Art. 2 – VERITÀ ED AUTENTICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

1. La Parte finanziata ed il Garante confermano la verità e l'autenticità delle comunicazioni fatte e della documentazione presentata alla Banca ed affermano che successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale non ha subito modifiche in senso negativo.

Art. 3 – SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DEGLI OBBLIGHI

1. Tutte le obbligazioni a carico della Parte finanziata e del Garante nel contratto di finanziamento e nei relativi allegati, ivi compreso il presente capitolato, sono assunte con il vincolo della solidarietà e indivisibilità nei riguardi dei loro successori e aventi causa, i quali ne restano tutti soggetti assieme alla Parte finanziata e al Garante stesso.

Art. 4 – SUDDIVISIONE DEL FINANZIAMENTO E FRAZIONAMENTO

1. In caso di ipoteca concessa su edificio o complesso condominiale la Parte finanziata, nonché i suoi eredi o aventi causa, può chiedere la suddivisione del finanziamento stesso e correlativamente il frazionamento dell'ipoteca in quote da accantonarsi sulle singole porzioni o unità dell'immobile ipotecato, nel rispetto delle norme urbanistico/edilizie nonché dei criteri adottati dalla Banca mutuante anche in funzione della valutazione delle singole porzioni immobiliari da frazionare. È in facoltà della Banca acconsentire alla suddivisione e frazionamento predetti richiesti da soggetti che siano morosi nel pagamento delle rate previste dal contratto di finanziamento.

Art. 5 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PARTE FINANZIATA

1. È obbligo della Parte finanziata:

a) dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata:

- di ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscali nonché nella propria residenza o sede legale;
- di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri garanti, come individuata al momento dell'affidamento;

b) in caso di finanziamento concernente uno specifico programma di investimenti, portare a compimento il programma stesso senza variazioni né ritardi salvo consenso della Banca, e comunque nel pieno rispetto dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e quant'altro occorresse da parte delle competenti Autorità amministrative;

c) accettare, fino alla completa estinzione del finanziamento, indagini tecniche e amministrative nonché controlli da parte della Banca (e, se richiesto, da parte degli Organismi concedenti i contributi e/o che assicurano la provvista, ovvero la garanzia) sia direttamente, sia per il tramite di consulenti esterni alla Banca stessa. La Parte finanziata si impegna altresì a fornire alla Banca tutti i documenti, le situazioni contabili, le informazioni e i chiarimenti che le verranno richiesti, nonché a far pervenire annualmente, se richiesti, i bilanci e le relative relazioni ed a compiere ogni altro atto, compresa la stipulazione di patti aggiuntivi diretti a disciplinare l'erogazione dei contributi, eventualmente richiesti dai predetti Organismi pubblici;

d) comunicare alla Banca l'assunzione di altri finanziamenti;

e) unitamente all'eventuale terzo datore d'ipoteca, comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile ipotecato ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento entro dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli;

f) unitamente all'eventuale terzo datore d'ipoteca, rilasciare libero e sgombro da persone e da cose l'immobile ipotecato, anche se direttamente occupato od abitato, ogni qualvolta venga immesso in possesso il custode o l'amministratore giudiziario o il curatore fallimentare o l'acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca;

g) stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni in relazione all'operazione di finanziamento per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori od omissioni; la Parte finanziata autorizza fin d'ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, inserzioni.

2. La Parte finanziata, qualora impresa, è tenuta inoltre:

a) a dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata qualora:

- sia coinvolta in operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento, o cessione o affitto di azienda o rami di essa, liquidazione volontaria;
- richieda l'ammissione ad una procedura concorsuale;
- cessi o vari la propria attività principale;
- l'interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone, società o gruppi diversi da quelli indicati nella domanda di finanziamento;
- trasformi la propria forma giuridica o modifichi la ragione o denominazione sociale;
- alieni o lochi o comunque conceda in uso a terzi gli immobili, gli impianti, i macchinari oggetto di garanzia reale a favore della Banca o comunque strumentali all'impresa, o parti di essi;

b) a custodire e a mantenere in stato di efficienza gli impianti, i macchinari e le attrezzature;

- c) a tenere a disposizione della Banca e dei competenti Organismi concedenti eventuali contributi e/o che assicurano la provvista, ovvero concedono garanzia, la documentazione relativa alla realizzazione dell'eventuale programma di investimenti oggetto del finanziamento.

Art. 6 -- ADEMPIMENTI RELATIVI AI BENI OGGETTO DELLA GARANZIA ²⁷

1. La Parte finanziata, l'eventuale datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa, devono mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e quindi a fare tutte le riparazioni occorrenti alla loro conservazione e al loro miglioramento, secondo la loro natura; a giustificare, a richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi imposta o tassa che possa direttamente o indirettamente avere relazione con il contratto di finanziamento o con l'atto di erogazione ed a non fare cosa alcuna che possa menomare il valore degli immobili ipotecati.
2. La stessa Parte finanziata, l'eventuale terzo datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa, sono pure obbligati a dare, senza ritardo, comunicazione alla Banca mutuante di ogni mutamento che, anche senza colpa o fatto proprio, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, dei fabbricati ipotecati sia pure ai fini della loro ristrutturazione e/o ricostruzione.
3. In dipendenza di quanto sopra è fatto obbligo alla Parte finanziata e all'eventuale terzo datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa di:
 - a) astenersi dal locare in tutto o in parte gli immobili ipotecati con contratti di durata superiore a quella minima prevista dalla legge in relazione alla loro destinazione senza averne riportato prima il consenso scritto della Banca;
 - b) non cedere, vincolare e riscuotere anticipatamente in tutto o in parte i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati;
 - c) non apportare modifiche nella destinazione e nella consistenza degli immobili ipotecati senza la preventiva autorizzazione della Banca;
 - d) non alterare la condizione giuridica degli immobili stessi e particolarmente di non costituire servitù passive né modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti;
 - e) dare, non più tardi digiorni, partecipazione alla Banca di ogni eventuale turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati nonché di ogni mutamento che, per infortunio o per altra causa qualunque, anche non imputabile al mutuatario e all'eventuale datore di ipoteca, loro eredi e aventi causa, avvenisse negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità, affinché la Banca sia posta in grado di tutelare le proprie ragioni.
4. La Banca potrà fare ispezionare gli immobili ipotecati da persona di sua fiducia, alla quale la Parte finanziata e l'eventuale datore di ipoteca, se richiesti, dovranno prestare l'assistenza, a loro cura, ed i mezzi necessari per l'adempimento dell'incarico.
5. Gli stessi obblighi si applicano, in quanto compatibili, ai beni oggetto di privilegio o pegno.

Art. 7 – DIMINUZIONE DI GARANZIA

²⁷ In relazione ai predetti adempimenti, si rammenta in particolare l'art. 39, comma 5, T.U. per cui: "I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38".

1. La Banca potrà chiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria ovvero altra idonea garanzia e, in mancanza, una parziale restituzione anticipata del mutuo e la Parte finanziata dovrà provvedervi qualora:
 - a) per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare come risultante da parametri obiettivi di mercato o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata, si verificasse in ordine agli immobili ipotecati una diminuzione del valore tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli immobili stessi non fosse più sufficiente a far fronte al servizio delle rate del residuo mutuo ²⁸ ;
 - b) venisse accertato che prima della stipulazione del contratto la Parte finanziata aveva ricevuto canoni di locazione pluriennali non dichiarati alla Banca;
 - c) venisse accertato che la Parte finanziata aveva taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca;
 - d) dopo l'imputazione delle indennità incassate dalla Banca in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva, questa reputi che i restanti immobili ipotecati non siano sufficienti a garantire il mutuo residuale.

Art. 8 – ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1. La Parte finanziata è tenuta ad assicurare presso primarie compagnie assicurative, per tutta la durata del finanziamento e per i successivi due anni, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine ed altri eventi assicurabili e per valori reali, i fabbricati, nonché gli eventuali impianti, attrezzature, macchinari e arredamenti aziendali oggetto di garanzia, e comunque le entità di qualsiasi genere, anche se di terzi, restando inteso che tale vincolo, qualora conforme alle modalità richieste, è da intendersi sin da ora accettato dalla Banca per quanto possa occorrere nei confronti di chiunque. La Banca resta autorizzata, qualora la Parte finanziata non vi provveda, a contrarre come a rinnovare le polizze ²⁹.
2. La copertura assicurativa sarà vincolata a favore della Banca.
3. La Parte finanziata si obbliga ad informare del sinistro verificatosi la Banca mediante lettera raccomandata nel termine di; la Banca avrà il diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno ovvero di promuoverli.
4. Per i danni non coperti da assicurazione, la Parte finanziata si obbliga a restituire nel primitivo stato l'immobile e/o il/i bene/i danneggiato/i.

Art. 9 – RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

1. È in facoltà della Parte finanziata rimborsare il finanziamento anticipatamente, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, a condizione che la stessa:
 - a) abbia già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento dall'eventuale deposito cauzionale, ovvero abbia già ottenuto l'integrale erogazione del finanziamento stesso;

²⁸ Si richiama in materia quanto indicato alla precedente nota n. 30.

²⁹ Qualora si ritenga opportuno che sia direttamente la Banca ad assicurare l'immobile per i rischi sopra indicati, l'art. 8, primo comma, va modificato come segue: «La Banca provvede ad assicurare presso primarie compagnie assicurative per tutta la durata del finanziamento e per i successivi due anni, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine e per valori reali, i fabbricati, nonché gli eventuali impianti, attrezzature, macchinari e arredamenti aziendali, e comunque le entità di qualsiasi genere, anche se di terzi.».

- b) non sia inadempiente nei confronti della Banca riguardo agli obblighi dipendenti dal contratto e dal presente capitolato, ed in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento;
- c) ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno
- d) corrisponda alla data preavvisata, oltre al residuo capitale, la quota interessi maturata, la commissione prevista dal contratto di finanziamento e dalle tabelle allo stesso allegate.

2. Ogni restituzione parziale avrà per effetto di diminuire l'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

ART. 10 – RISOLUZIONE ³¹

1. La Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora:
- fermo restando quanto previsto dall'art. 40, secondo comma, T.U. ³² si verifichi il mancato pagamento di rat. del finanziamento stesso. La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/e stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi ³³;
 - la Parte finanziata non adempia agli eventuali obblighi posti a suo carico dal contratto di finanziamento nell'art. 2, secondo comma, con riferimento agli adempimenti richiesti ai fini dello svincolo del deposito cauzionale ³⁴ ovvero ai fini dell'erogazione;
 - la Parte finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
 - i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
 - la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
 - risultassero, a peso dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che la Parte finanziata o l'eventuale terzo Garante avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;
 - la Parte finanziata non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della Parte finanziata stessa, anche se assolti dalla Banca;

³¹ Tale articolo, nella sua formulazione, è stato collocato nel capitolato, tenuto conto che quest'ultimo è ben conosciuto dalla Parte finanziata per averne ricevuto copia precedentemente al momento della stipula del contratto di finanziamento fondiario. La conoscenza dell'intero articolato del capitolato emerge da quanto previsto dall'art. 1, primo comma, del contratto dapprima citato ove è, tra l'altro previsto che: «La Banca (...) concede a titolo di mutuo (...) alla Parte finanziata (...) ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge, dal presente contratto e dal capitolato di patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera <.....> e che la Parte finanziata dichiara di conoscere per averne ricevuto in precedenza copia (...)».

³² Art. 40, comma 2, T.U.: «La Banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata».

³³ Nel caso in cui la Parte finanziata abbia indicato lo scopo a cui è finalizzato il finanziamento inserire il seguente punto: «la Parte finanziata non destini il finanziamento agli scopi per i quali è concesso».

³⁴ Nel caso in cui si opti nell'art. 2 per la soluzione del pegno irregolare, sostituire alle parole svincolo del deposito cauzionale le parole «svincolo del pegno irregolare».

- la Parte finanziata e/o i terzi Garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente capitolato, art. 5, comma 1, lettere c) e g), ed art. 6, commi 1, 2, 3, lettera c), 4 e 5.

2. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata all'art. 5 e accessori tutti ³⁵ nella misura prevista dalle tabelle allegate al contratto di finanziamento, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della Parte finanziata che del Garante. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla Parte finanziata e dal Garante, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite, con conferma di quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato.

Art. 11 – COMPENSAZIONE

1. Fatta salva la compensazione di legge *ex art. 1243*, comma 1, cod. civ., qualora, sia in relazione al presente finanziamento che a finanziamenti diversi intestati alla Parte finanziata, la Banca abbia maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziata decaduta da detto beneficio o di ritenere risolto il contratto di finanziamento *ex art. 1456* cod. civ., nonché nell'ipotesi in cui la Parte finanziata stessa sia in arretrato con i pagamenti dovuti alla Banca, quest'ultima può compensare la somma ancora da svincolare dall'eventuale deposito cauzionale o le altre somme ancora dovute alla Parte finanziata con il debito di quest'ultimo, eseguendo l'imputazione come prevista dal successivo art. 12 del presente capitolato, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà prontamente comunicazione alla Parte finanziata.

Art. 12 – IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, 1° comma, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, 2° comma, cod. civ.³⁶ - i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 – CESSIONI E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte della Banca con le eventuali garanzie e privilegi; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'art. 1264 cod. civ.

³⁵ Qualora sia prevista l'applicazione di una commissione di decadenza e risoluzione inserire la seguente frase: «ivi compresa la commissione di decadenza e risoluzione».

³⁶ Art. 1193, cod. civ.: "1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. 2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

2. La Parte finanziata potrà, con il consenso della Banca, effettuare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme esistenti in deposito presso la Banca in dipendenza del finanziamento stesso.

Art. 14 – ACCOLLO

1. La Parte finanziata è tenuta a comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile con accollo del mutuo entro dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge. In mancanza di detta comunicazione, l'invio degli avvisi di pagamento e il conseguente rilascio della quietanza non potranno essere effettuati a soggetto diverso dall'intestatario del mutuo.
2. Resta comunque ferma e impregiudicata la facoltà della Banca *ex art. 1273*, primo comma, cod. civ.³⁷ di aderire all'accollo così comunicatole. Salva specifica dichiarazione scritta della Banca *ex art. 1273*, secondo comma, cod. civ.³⁸ l'accollo non produce liberazione della originaria Parte finanziata.
3. L'invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione all'accollante non costituisce liberazione del debitore originario.

Art. 15 – DOCUMENTAZIONE

1. Tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della domanda di mutuo resterà, fino all'estinzione del mutuo stesso, presso la Banca.

³⁷ Art. 1273, comma 1, cod. civ.: "Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore".

³⁸ Art. 1273, comma 2, cod. civ.: "L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo".